

Penale Sent. Sez. 6 Num. 9579 Anno 2020

Presidente: FIDELBO GIORGIO

Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

Data Udiienza: 19/02/2020

SENTENZA

sul ricorso presentato da

Merano Giovanna, nata il 20/10/1955 a Napoli

Merano Giuseppe, nato il 04/11/1976 a Napoli

avverso la sentenza del 23/05/2019 del GUP del Tribunale di Salerno

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Merano Giuseppe e Merano Giovanna a mezzo dell'Avv. Ancarola e Merano Giovanna anche a mezzo dell'Avv. Spadafora hanno proposto ricorso avverso la sentenza del 23/5/2019 del GUP del Tribunale di Salerno, con cui è stata applicata nei confronti dei predetti la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 ed è stata

inoltre disposta la confisca sia della droga repertata sia della somma di denaro sottoposta a sequestro, ritenuta provento di reato.

2. Deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla ravvisata correlazione tra la somma confiscata e il reato contestato, in quanto non era stato dato conto delle ragioni per cui si era proceduto alla confisca facoltativa del denaro nonché in particolare degli elementi sulla base dei quali era stato ritenuto che la somma costituisse provento di reato, a fronte della contestazione di detenzione dello stupefacente e della genericità del riferimento ad attività di spaccio, nonché a fronte delle giustificazioni del possesso della somma fornite in sede di convalida dell'arresto.

3. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I convergenti ricorsi, riguardanti la sola confisca della somma di denaro, sono fondati.

2. Deve premettersi che, a fronte di quanto stabilito dell'art. 448, comma 2-*bis* cod. proc. pen. in tema di limiti di ammissibilità del ricorso avverso una sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., è comunque ammissibile il ricorso con il quale si deduca un vizio di motivazione in merito ad una misura di sicurezza patrimoniale o personale, in quanto non inserita nell'accordo che è alla base dell'applicazione della pena (sul punto Cass. Sez. U. 20/5/2019, Savin, come da informazione provvisoria).

3. Ciò posto, si osserva che nel caso di specie è stata disposta la confisca della somma di euro 5.775,00 rinvenuta in possesso dei ricorrenti, essendosi rilevato apoditticamente che si trattava del provento dell'attività delittuosa di spaccio.

Va però rimarcato che agli imputati era stata solo genericamente contestata una condotta di spaccio mentre più specificamente era stata contestata la detenzione illegale di stupefacenti, poi unitariamente riqualficata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

In concreto dunque deve escludersi che l'imputazione evocasse di per sé la derivazione della somma confiscata da una determinata attività di spaccio.

Inoltre nella sentenza impugnata non sono stati indicati gli elementi sulla cui base si è ritenuto che quella somma costituisse provento di attività di spaccio, a fronte delle giustificazioni al riguardo fornite dai ricorrenti.

Deve aggiungersi che, per quanto il profitto e il prodotto siano soggetti a confisca obbligatoria ex art. 73, comma 7-*bis* d.P.R. 309 del 1990, nondimeno si sarebbe dovuto dar conto specificamente della correlazione intercorrente tra il bene e la condotta illecita contestata, non potendosi, d'altro canto, far riferimento alla confisca per sproporzione di cui all'art. 85-*bis* d.P.R. 309 del 1990, attesa la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 cit.

4. In ragione della mancanza di motivazione la sentenza impugnata deve essere dunque annullata limitatamente al punto riguardante la confisca del denaro, con rinvio al GUP del Tribunale di Salerno per nuovo giudizio *in parte qua*.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al GUP del Tribunale di Salerno.

Così deciso il 19/2/2020

Il Consigliere estensore

Massimo Ricciarelli



Il Presidente

Giorgio Fidelbo

